SENT. N. 266/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **24229** del Registro di Segreteria, promosso nei confronti di:

T.F., c.f. ***omissis***, nella qualità di agente contabile dell'Ufficio delle Dogane di Cuneo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale P.E.C. del medesimo *micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it*;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2025, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero e, su delega dell'Avv. Michele Tavazzi, l'Avv. Elisa Lombardo per l'agente contabile, alla presenza di quest'ultimo, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria n. 118/2025, con la quale il Magistrato istruttore per i conti giudiziali del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cuneo ha rilevato l'irregolarità del conto n. 180232, reso dal suddetto agente contabile e relativo alla gestione delle imposte doganali avvenute nell'esercizio 2022, "relativamente alle entrate doganali accertate, riscosse e versate" ed in particolare i dazi doganali (CAPITOLO 02 del conto di diritto e del conto di cassa del modello X9), l'IVA sulle importazioni (CAPITOLO 08 del conto di diritto e del conto di cassa del modello X9), le entrate per conto di altri soggetti (CAPITOLO 10 del conto di diritto e del conto di cassa del modello X9, per esempio le autorità portuali) e le cosiddette "stazioni sperimentali" (CAPITOLO 98 del conto di diritto e del conto di cassa del modello X9 – ad esempio contributo stazioni sperimentali conserve alimentari, pelli, seta, vetro ecc.).

2. Il conto era pervenuto privo del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, a causa di una rilevata discrepanza di euro 11.980,40, già emersa con riferimento al precedente esercizio 2021.

La suddetta discrepanza, come accertato nel corso dell'istruttoria, sarebbe stata imputabile a "*malfunzionamenti del sistema informatico di gestione delle entrate doganali AIDA"*, con conseguente, a giudizio del Magistrato istruttore, irregolarità del conto e necessità di deferimento al giudizio della Sezione.

3. Con nota pervenuta il 29 agosto 2025, la Procura contabile ha condiviso le predette conclusioni, esprimendosi per l'irregolarità del conto.

4. Il conto è stato pertanto iscritto a ruolo per lo svolgimento del relativo giudizio, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., con fissazione dell'odierna udienza di trattazione.

5. L'agente contabile ha depositato memoria datata 3 settembre 2025, evidenziando che la mancata apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio competente è ascrivibile ad un malfunzionamento del sistema informatico utilizzato per la formazione e l'invio del conto stesso (riferito all'esercizio 2021 e ripercossosi sui conti successivi), e non ad omissioni o irregolarità riconducibili al proprio operato.

In ogni caso, le criticità evidenziate dalla relazione sul conto sarebbero state *medio tempore* integralmente risolte.

In particolare, l'anomalia deriverebbe dalla circostanza che, in data 03/12/2021, un operatore economico (esportatore abituale) aveva presentato dichiarazione di importazione attraverso il sistema informatizzato e, in quella sede, il sistema, che era ancora in fase di reingegnerizzazione, non tenendo conto del segno negativo, avrebbe duplicato l'importo dell'IVA accertato, *"contabilizzando un importo totale pari a euro 5.990,20 + euro 5.990,20 = euro 11.980,40"*, anziché, come dovuto, contabilizzare un importo positivo e nel contempo uno negativo del medesimo ammontare. quale utilizzo di plafond IVA disponibile, ex art. 8 comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972.

Il disallineamento veniva tempestivamente segnalato dall'agente contabile alla competente Direzione Territoriale delle Dogane, la quale, con nota del 21/06/2021, inviata alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo e per conoscenza anche a questa Sezione, riconosceva il malfunzionamento del sistema, allora adottato in via sperimentale.

La suddetta circostanza sarebbe, poi, ulteriormente confermata dalla nota dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'11/08/2025, depositata agli atti, la quale dava atto che, nel periodo interessato dalla gestione (2021), *"era in atto un processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA di sdoganamento all'importazione a cui gli operatori potevano accedere in via sperimentale"*, che aveva comportato l'incongruenza informatica in virtù della quale l'importo di €. 11.980,40 non concordava con la voce *"resti rimasti da riscuotere"*. Tale incongruenza sarebbe stata risolta, con l'evidenziazione dell'assenza di resti da riscuotere.

Tale incongruenza non comportava, peraltro, alcun ammanco contabile (non essendovi, in realtà, diritti da riscuotere), cosicché l'Ente stesso avrebbe provato documentalmente la completa risoluzione delle criticità contabili in precedenza riscontrate, evidenziando che le operazioni di riscossione, registrazione e riversamento delle somme erano risultate regolarmente annotate dall'agente contabile, secondo le modalità telematiche previste dal sistema di gestione dell'Ente.

La difesa dell'agente conclude, pertanto, per il discarico del proprio assistito, ex art. 146 c.g.c., ovvero, in subordine, per la riduzione dell'addebito ma nel solo caso di accertato e denegato ammanco; ovvero ancora, per l'esperimento in via istruttoria di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire i particolari tecnici del processo di riferita reingegnerizzazione del sistema informativo di sdoganamento all'importazione, all'origine delle incongruenze rilevate nel conto.

6. Nella pubblica udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni sopra esposte e confermato le conclusioni già rassegnate nei

propri atti scritti.

7. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'istruttoria eseguita sul conto giudiziale in oggetto ha evidenziato la mancata apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per le ragioni esposte in fatto.

Tale aspetto ha determinato la rimessione al Collegio da parte del magistrato relatore, comportando l'irregolarità del conto e impedendo la pronuncia di discarico dell'agente.

In tali casi, l'art. 147 del d. lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) prevede l'iscrizione a ruolo del conto giudiziale. Tale procedura consente di accertare, in contraddittorio con l'interessato e con l'eventuale ausilio di ulteriori mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all'esame della Sezione.

2. Appare pacifico, nel caso di specie, in particolare alla luce degli apporti documentali forniti dall'agente contabile nel presente giudizio, su cui ha concordato lo stesso Pubblico Ministero, l'effettivo pareggio della gestione, nonostante le sopra evidenziate peculiarità di compilazione del conto, determinate oggettivamente da un malfunzionamento del sistema informatico di trasmissione.

L'agente contabile ha, infatti, fornito prova dell'erronea duplicazione, da parte del sistema informatico dell'Ufficio, oggetto di un processo di reingegnerizzazione**,** dell'importo dell'IVA accertato a carico di un importatore, anziché la corretta contabilizzazione di un importo positivo e allo

stesso tempo uno negativo del medesimo ammontare. quale utilizzo di un *plafond* IVA disponibile, ex art. 8, comma 1, lett. *c*), d.P.R. n. 633/1972, con conseguente neutralizzazione del predetto importo IVA, *per tabulas* dunque non dovuto e dunque da contabilizzare a zero.

L'amministrazione di appartenenza del contabile ha infatti attestato (cfr. nota prot. n. 0014324 dell'11/08/2025) che *"L'anomalia del sistema ha determinato un doppio importo accertato/contabilizzato, pari ad euro € 5.990,2 x 2 = 11.980,40 (IVA dovuta all'importazione, di cui al capitolo 8/1203/02), anziché contabilizzare, come riportato nel documento doganale, un importo positivo (codice tributo B00) ed un importo negativo con medesimo ammontare (codice tributo 406), quale utilizzo di plafond IVA disponibile, ex art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972, con lettera d'intento 2021-IT-211115173945227160000001, con saldo pari a zero sul predetto capitolo 08/1203/02"*.

Nessun ammanco si è dunque verificato nella gestione e nessun resto è rimasto da riscuotere, come riconosciuto dalla stessa amministrazione interessata.

3. Da tali evidenze il Collegio deduce l'assenza di elementi attestanti la sussistenza di un ammanco e dunque di un debito restitutorio a carico dell'agente contabile convenuto in giudizio, corrispondenti a perdite o sottrazioni di denaro o valori, con conseguente insussistenza di obblighi restitutivi a suo carico.

Ciononostante, il Collegio ritiene comunque di dover pronunciare dichiarazione di irregolarità, seppur formale, del conto.

3.1. A tal fine, va qui rimarcato che la mancanza di qualsivoglia automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e discarico dell'agente contabile, già in passato più volte ribadita dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*, Corte

dei conti, Sez. giur. Molise, n. 38/2012; n. 42/2015; n. 66/2017, nella fattispecie con riferimento al previgente art. 30, c. 2, r.d. n. 1038/1933), appare ora pienamente compatibile con il disposto di cui all'art. 149, c. 3, c.g.c., seconda parte del periodo, ai sensi del quale *"Quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti, alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile"*; dal che si evince che la pronuncia di irregolarità del conto o della gestione non comporta, quale conseguenza necessaria, addebito a carico dell'agente.

Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell'agente contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere, nonostante ciò, discaricato ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 1038/1933 (cfr. Sez. giur. Calabria, n. 274/2021; Sez. giur. Marche, n. 15/2022).

3.2. Nella fattispecie è, infatti, mancata la parificazione del conto da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, seppur giustificabile (e così effettivamente giustificata dalla medesima) in considerazione delle attestate citate anomalie informatiche verificatesi all'atto della compilazione del conto, comunque non imputabili all'agente contabile.

In base ai principi contabilistici di portata generale risalenti all'art. 618 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per la contabilità generale dello Stato – la parifica del conto si concretizza nella dichiarazione di concordanza tra le partite di conto dell'agente contabile e le scritture dell'amministrazione di appartenenza e, nel caso di discordanza, essa si deve tradurre nell'analitica

esposizione delle ragioni della mancata concordanza (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 128/2010).

Così configurata, la parificazione acquisisce dunque una valenza sostanziale costitutiva del conto giudiziale, ma il giudice designato può comunque sottoporre all'esame del Collegio la gestione del contabile con il rilievo costituito dalla mancanza della parifica, per sottoporvi le questioni di merito sottese (*ibidem*), posto che soltanto la mancanza altresì del motivato diniego di parificazione (nella fattispecie invece sussistente, con la motivazione sopra riferita) determina l'improcedibilità del giudizio di conto (cfr., *ex plurimis*, Sez. giur. Toscana, n. 48/2023).

La mancanza, pertanto, di un elemento costitutivo del conto giudiziale si risolve per ciò stesso, stante l'oggettiva mancata attestazione di parifica (nella specie) da parte del competente Ufficio di Ragioneria, in un impedimento ad una pronuncia di regolarità formale del medesimo, fermo restando che l'irregolarità formale rilevata non corrisponde, nella sostanza e nel merito, ad alcun detrimento o ammanco della relativa gestione, e come tale non comporta addebiti di partite contabili a carico dell'agente convenuto.

4. L'assenza di ammanchi e profili di obblighi restitutori a carico del contabile giustifica la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA l'irregolarità formale del conto giudiziale in epigrafe, relativo alla gestione delle entrate doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Cuneo per l'anno 2022, reso dall'agente T.

F.

DICHIARA il discarico dell'agente contabile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere

Ivano Malpesi, Consigliere estensore

Il Giudice estensore	Il Presidente
Ivano MALPESI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 30/10/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 30/10/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente